



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che dispone che l'ex Ministero delle Comunicazioni designa gli organismi ai sensi del citato decreto;

Vista l'ordinanza del Segretario Generale dell'ex Ministero delle Comunicazioni dell'6 giugno 2006, nella quale, tra l'altro, viene indicata la durata di tre anni per la designazione degli organismi notificati, di cui all'art. del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Vista l'ordinanza di questo Capo Dipartimento per le Comunicazioni dell'8 luglio 2009, nella quale, tra l'altro, è stata confermata la durata per la designazione degli organismi notificati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28/11/2008 n°197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la convenzione, del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA del compito di cui al visto precedente;

Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 25 luglio 2013, acquisita in data 30 luglio 2013 n. DC2013UTL467, con la quale è rilasciato alla Eurofins Modulo Uno S.p.A. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 1999/05/CE;

Vista la domanda di rinnovo di riconoscimento come Organismo Notificato presentata dalla Società Eurofins Modulo Uno S.p.A., datata 24 luglio 2013 e pervenuta in data 8 agosto 2013, ai fini della relativa autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 1999/05/CE,

DECRETA

Art. 1

La società Eurofins Modulo Uno S.p.A., con sede legale ed operativa in Via Courgnè, 21 Torino (TO), è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/05/CE per le Apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, relativamente alle procedure riportate negli allettati III, IV e V della citata direttiva.

2. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 citato.

Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione II - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 1 dell'Ordinanza dell'8 luglio 2009 ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle società destinatarie ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.

Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero Sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 1999/05/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma , lì 19 SET. 2013

Il Capo Dipartimento
R. Sambuco

